

# Ministero d

### DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

UFFICIO III Programmazione finanziaria, analisi economico-finanziarie e attività contrattuale. Attività di previsione e gestione bilancio

Circolare F.L. n. 6/19

Roma, 2 aprile 2019

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

**LORO SEDI** 

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

**AOSTA** 

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

Pec: iga@pec.interno.it

SEDE

(La presente Circolare sostituisce la precedente in quanto corretta da refuso a pag. 5, 5° capoverso, rigo 4, dove il numero 56 è stato sostituito con 156. Al paragrafo 6 il link di collegamento al broswer: https://10.118.25.70/finaloca/index.html è stato sostituito con http://10.118.25.70/)

OGGETTO: Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l'elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali e amministrative del 26 maggio 2019. Nuove modalità di trasmissione dei risultati del controllo della rendicontazione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi adempimenti per le prossime consultazioni europee del 26 maggio 2019, sono posti direttamente o indirettamente a carico di diverse Amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze.

Si rammenta che, nell'ipotesi di consultazioni abbinate con quelle regionali e/o amministrative è cura di questa Direzione Centrale adottare adeguate istruzioni al riguardo.

Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di garantire il regolare pagamento delle spese si impartiscono le seguenti istruzioni.



### § 1 - Finanziamento.

Per il finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione delle consultazioni in oggetto indicate si è in attesa di conoscere l'importo delle risorse che sarà stanziato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 1312, pg. 1, intitolato "Rimborso ai Comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali", dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente anno 2019.

Si rammenta che detto capitolo di spesa è di contabilità ordinaria e pertanto, le risorse saranno attribuite ai Comuni direttamente da questa Direzione Centrale sui rispettivi conti di tesoreria. Si tenga inoltre presente che, in applicazione dell'art. 161, 3° comma, del T.U.O.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pagamenti di cui trattasi potrebbero essere sospesi per i Comuni che non hanno inviato i certificati ivi previsti.

Come è noto, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministero dell'Interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è stato modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Appena questo Ufficio conoscerà l'ammontare del finanziamento disposto dal citato Dicastero finanziario, provvederà a comunicare alle S.S.L.L. l'importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun Comune e costituirà riferimento per il controllo sul rendiconto presentato dagli enti locali.

Nelle more della cennata comunicazione, si raccomanda di ribadire ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.

Per la programmazione della spesa, l'importo stimato, ad esclusione del rimborso dei componenti dei seggi elettorali, può essere valutato nell'80% delle somme assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016.

### § 2 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato.

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese rimborsabili sono relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e cioè regolarmente impegnate.

### a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori) sono pari a quelli previsti dall'articolo 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62.



Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni del prossimo 26 maggio 2019 sono i seguenti.

### Seggi ordinari

### In caso della sola elezione del Parlamento Europeo

- Presidenti: € 120,00

- Scrutatori e Segretari: € 96,00

### In caso di elezione del Parlamento Europeo abbinata a elezione regionale o comunale

- Presidenti: € 157,00

- Scrutatori e Segretari: € 121,00

### <u>In caso di elezione del Parlamento Europeo abbinata a elezione regionale e comunale o a elezione comunale e circoscrizionale</u>

- Presidenti: € 194,00

- Scrutatori e Segretari: 146,00

### In caso di elezione del Parlamento Europeo abbinata a elezione regionale, comunale e circoscrizionale

- Presidente: € 231,00

- Scrutatori e Segretari: € 171,00

### Seggi speciali uguali per tutti i Comuni (Presidente e due scrutatori)

- Presidenti: € 72,00

- Scrutatori: € 49,00

Le spese relative agli onorari componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli presidenti dei seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).



### b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario.

In virtù delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 400, lettera d), che ha modificato l'articolo 15 del decreto decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei Comuni, si rappresenta che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 1° aprile 2019, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 31 maggio 2019, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni, saranno rimborsarsi al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla Prefettura.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

In merito, corre l'obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i. Inoltre, nella determinazione autorizzativa debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si preme evidenziare che le determinazioni dei responsabili dei servizi devono essere adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di **quattro mesi dalla data delle consultazioni rimborso** (art. 15, comma 3, d. legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).



La disciplina generale che regola l'istituto del lavoro straordinario è contenuta tuttora nell'art. 14 del C.C.N.L. 1998-2001, accordo di lavoro per il personale dipendente dagli Enti locali, successivamente integrate dagli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. del14.9.2000 e dall'art. 16 del C.C.N.L. del 5.10.2001, atteso che il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, non ha apportato modifiche a tale disciplina.

L' articolo 39 citato, come integrato dal predetto art. 16, reca la particolare disciplina del lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamita naturali, disponendo che le prestazioni di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorrono ai limiti di cui all'art. 14 richiamato.

Lo stesso art. 14, al comma 2, prevede, infatti, che le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del sopracitato art. 39, ha introdotto inoltre la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex art. 8 e ss. del C.C.N.L. 31.3.1999, in deroga ai principi di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

A tal fine gli enti provvedono a calcolare e acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali effettuato dal personale in parola, le quali dovranno essere erogate in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso contratto 31.3.1999, e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione.

Per quanto attiene alla determinazione della misura oraria del lavoro straordinario dovrà farsi riferimento all'art. 38 del soprarichiamato C.C.N.L. del 14.9.2000, secondo il quale la determinazione è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'art. 10 comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità. Dovrà, naturalmente, tenersi conto degli incrementi degli stipendi tabellari previsti dall'art. 64 del citato CCNL F.L. del 21 maggio 2018.

Per quanto attiene all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali si fa presente che, tale attività, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

A tal fine, si rileva che l'art. 16 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come individuati dall'art. 20, comma 2, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2010, disciplinante l'onnicomprensività del rapporto di lavoro del



citato personale.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determine autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

## Non va mai dimenticato che gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i comuni.

Infine, si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato DL n. 8/1993.

### c) Spese per assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora il Comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, relativamente al periodo strettamente necessario ai cennati adempimenti, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata da questo Ministero. Pertanto, dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 dell' art. 1, della legge n. 296/2006 e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009, previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/20 1 0 e s.m.i..

Quindi, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere, qualora se ne presenti l'esigenza, regolarmente autorizzato a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del comune è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso. In particolare, ai sensi del comma 3, del citato articolo, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze di servizio.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, di svolgere lavoro supplementare o straordinario, si fa presente che la materia e attualmente disciplinata dall'art. 55 del C.C.N.L. F.L. del 21 aprile 2018.



Ai sensi del comma 3, del citato articolo, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise; il comma 2, del medesimo articolo dispone che l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare può essere richiesta al predetto personale, nei limiti dell'ordinario orario di lavoro e nella misura massima del 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata, e, detta percentuale e calcolata con riferimento all'orario mensile oppure, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, in relazione al numero delle ore annualmente concordate.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 10, comma 2, lett. d, del CCNL del 9 maggio 2006, maggiorata della percentuale pari al 15%. Qualora eccedano quelle fissate come limite massimo dal comma 2 sopraesposto, ma rientrino comunque entro 1'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione e elevata al 25%.

Al predetto personale a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, e consentito, altresì, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 55, lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell' 1 aprile 1999 e all'art. 38 del CCNL 14 settembre 2000

Si informa che la materia relativa al lavoro straordinario dei comuni è trattata dalla Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali di questo Dipartimento, alla quale, pertanto, dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.

d) Spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato.

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, **escludendo**, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

Sono da escludersi, ad esempio, l'acquisto di computer, stampanti, scanner materiale informatico e simili.

e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali, bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per l'eventuale acquisto delle cabine elettorali. In mancanza di una espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine



da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, questo Ministero ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Si precisa che il rimborso della spesa per l'acquisto delle cennate cabine rientra, comunque, nell'ambito dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo *1*.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie e al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

In ordine alla pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi. Si precisa che le pulizie in argomento possono essere eseguite dalla stessa ditta che svolge regolarmente le pulizie in ambito scolastico oppure in economia con personale dipendente dal comune. In tale ultimo caso sarà rimborsato il solo materiale di pulizia regolarmente documentato.

### f) Spese per collegamenti telefonici.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

#### g) Spese per la propaganda elettorale.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, nel rammentare le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dalla citata legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 400, lettera h), anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, questo Ministero, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi.

### h) Spese postali.

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:



- 1) plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;
- 2) plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
- 3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei.
- 4) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. E' altresì consentito ai Sindaci dei comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono.
- 5) Le lettere, i telegrammi e simili indicati da istruzioni impartite da questo Ministero che devono necessariamente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali le cui spese sono a carico dello Stato.

Relativamente al punto 3), si precisa che, in esecuzione di quanto disposto in merito dall'articolo 23 del D.P.R. n. 104 del 2003, i comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all'estero aventi diritto, ai quali sono state speditele le cartoline avviso.

### i) Ulteriori spese.

Possono essere imputate al capitolo 1312, pg. 1, le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Relativamente alle spese rivenienti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine si comunica che le stesse non possono essere poste a carico del capitolo 1312, pg. 1, e che occorre fare riferimento al competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza al quale dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti.

L'ammissibilità del rimborso delle spese sostenute dai comuni dovrà avvenire a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

### § 3 - Pagamenti in favore dei comuni e prescrizione per i Comuni.

Come già evidenziato in precedenti occasioni, le novità normative intervenute tra il 2017 e il 2018, con l'introduzione del capitolo di spesa 1312, pg. 1, di contabilità ordinaria, hanno modificato l'intera procedura relativa alla fase della liquidazione delle risorse finanziarie in favore dei Comuni senza che venisse operato alcun mutamento nell'impianto normativo esistente.



Il pagamento dell'anticipo sui rimborsi spesa in favore di ciascun Comune sarà disposto direttamente da questa Direzione Centrale in base percentuale sull'importo massimo ammissibile calcolato per ogni ente.

Il pagamento dell'importo a saldo in favore di ciascun Comune sarà eseguito, come l'anticipo, direttamente da questa Direzione Centrale sulla base dei risultati del controllo della rendicontazione presentata dagli enti trasmessi a questa Direzione Centrale (vedi pgf. 5).

Nell'adozione delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, si rammenta che dovranno essere osservate le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

In merito, le SS.LL. avranno cura di richiamare la particolare attenzione degli Enti interessati

Gli atti prodotti dai Comuni dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

### § 4 – Presentazione dei Rendiconti.

I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo alle S.S.L.L. con la massima sollecitudine ed in ogni caso <u>entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il 26 settembre 2019,</u> espressamente sancito dal più volte menzionato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993 e s.m.i.

Si precisa che l'eventuale ritardo nella presentazione del rendiconto non consentirà l'erogazione delle somme dovute a saldo. Ai fini della decorrenza dei termini, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell'elaborato.

Il mancato invio della rendicontazione, nonostante i solleciti della Prefettura o Autorità competente, vedrà costretto questo Ministero ad adottare il provvedimento autorizzativo per il recupero dell'importo erogato a titolo di acconto.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

- a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della più volte menzionata legge n. 68 del 1993. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;
- b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la



responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli.

- c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc.. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno all'uopo diramate;
- f) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti alle SS.LL., saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte di codeste Sedi, le quali avranno cura di accertare, in base alle norme di legge ed alle istruzioni impartite dallo scrivente, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dall'ammissibilità al rimborso quelle spese che non possono gravare sul citato capitolo.

Si raccomanda di motivare adeguatamente le eventuali esclusioni disposte con apposito decreto. Tale decreto dovrà essere trasmesso via pec o per raccomandata al Comune interessato. L'adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto il Comune ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si rammenta che, in esito all'evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., l'invio dei rendiconti elettorali da parte dei comuni dovrà avvenire in modalità telematica mediante posta elettronica certificata ovvero con nota cartacea completa degli allegati supporti informatici (CD-ROM o DVD) A tal fine si rimanda a quanto diramato in merito con circolare FL n. 4/15 del 19 febbraio 2015.

### § 5 – Disciplina dei riparti.

Il giorno 26 maggio 2019, contemporaneamente alle elezioni europee si svolgeranno anche le elezioni regionali nella Regione Piemonte nonché le elezioni comunali.



Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, ai sensi del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni.

Pertanto, in merito al riparto delle suddette spese occorrerà adottare i criteri:

1) Abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni regionali o comunali.

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di metà a carico dello Stato e metà carico delle regioni o dei comuni.

2) Abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni regionali e comunali:

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della Regione e un terzo a carico del Comune.

3) Abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali:

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un quarto a carico dello Stato, un quarto a carico della Regione e due quarti a carico del Comune.

4) Abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni comunali e circoscrizionali:

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico del comune

I rendiconti dei Comuni interessati agli abbinamenti, corredati da un prospetto riepilogativo con l'indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alle consultazioni, dovranno essere trasmessi, a cura dei Comuni, alle rispettive Prefetture-UTG e Autorità entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni.

### § 6 – Trasmissione degli esiti del controllo dei rendiconti.

Le S.S.L.L., ultimate le dovute verifiche, procederanno a comunicare con le modalità di seguito indicate gli esiti del controllo dei rendiconti presentati dai Comuni.

La procedura che viene indicata è innovativa rispetto a quella adottata nelle precedenti consultazioni in quanto non utilizza i fogli in formato excel, che pertanto non devono più essere trasmessi, ma un collegamento telematico di immediato invio tra codeste Prefetture-UTG e Autorità e il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale – utilizzando la seguente Procedura Rendiconti Spese elettorali.

### Nota tecnica per l'installazione:

Collegarsi tramite un browser al seguente link: http://10.118.25.70/

Seguire le indicazioni come indicate sulla pagina web di installazione.



Nel caso in cui occorra integrare i dati contabili ovvero modificare quelli già inseriti, è sempre possibile richiamare la maschera della Gestione Rendiconti e provvedere all'aggiornamento dei dati.

E' appena il caso di evidenziare che, nell'ipotesi di consultazioni abbinate con quelle regionali e/o comunali, nella cennata procedura dovranno essere indicate unicamente le quote di rendiconto a carico dello Stato.

Le S.S.L.L. provvederanno, come di consueto, a trasmettere, con formale decreto di riparto, copia dei prospetti riepilogativi relativi ai rendiconti dei Comuni per il successivo rimborso dovuto dalle Regioni ai Comuni medesimi della quota di propria competenza.

Si pregano le S.S.L.L. di voler informare i Comuni del contenuto della presente Circolare.

Il Direttore Centrale (Verde)